

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

14417/08

UDIENZA PUBBLICA

DEL 13/02/2008

SENTENZA

N. 00385 /2008



Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. ONORATO PIERLUIGI  
1.Dott.CORDOVA AGOSTINO  
2.Dott.PETTI CIRO  
3.Dott.SQUASSONI CLAUDIA  
4.Dott.GAZZARA SANTI

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

"

"

"

REGISTRO GENERALE

N. 039418/2007

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) TANCREDI PIETRO

N. IL 12/12/1963

avverso SENTENZA del 24/05/2007

CORTE APPELLO

di POTENZA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

SQUASSONI CLAUDIA

Udito il Procuratore Generale in persona del *dot. Leo Gioacchino*

che ha concluso per *il rigetto del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv. /

Udit i difensori Avv. /

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 25 maggio 2006, il Tribunale di Lagonegro ha ritenuto Tancredi Pietro responsabile dei reati previsti dagli artt.44 c.1 lett. c DPR 380/2001, 163 DLvo 490/1999 ( per avere realizzato in zona vincolata, in assenza del permesso di costruire e della autorizzazione ambientale, una pista in terra battuta ed avere tagliato piante in numero esorbitante rispetto a quanto autorizzato dalla Comunità Montana) e lo ha condannato alla pena di giustizia ; la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Potenza con sentenza 24 maggio 2006.

I Giudici - preso atto che il Tribunale aveva revocato l'ordinanza ammissiva dei testi a difesa ritenendo che la loro mancata citazione equivalesse a rinuncia della prova- non hanno accolto la richiesta della difesa di rinnovazione del dibattimento perché non necessario alla luce dell'art.603 cpp.

Indi, i Giudici hanno rilevato come , contrariamente all'assunto della difesa, la strada non potesse qualificarsi una pertinenza e come l'intervento necessitasse di concessione edilizia e del nulla osta della Sovrintendenza ai beni ambientali.

Infine, la Corte ha evidenziato i motivi per i quali gli interventi abusivi per cui è processo fossero addebitabili all'attuale imputato.

Costui ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

= che il Tribunale ha errato nel ritenere che la mancata citazione dei testi comportasse la decadenza della prova : tale omissione non può

equivalere a rinuncia della prova, che non può essere tacita ed è efficace con il consenso della controparte;

= che, di conseguenza, la Corte di Appello, rilevata la violazione dell'art.495 c.2 cpp , non avrebbe dovuto decidere avendo come referente non l'art.603 cpp, bensì l'art.190 cpp : a sensi di tale norma, le testimonianze richieste erano ammissibili e rilevanti ( in quanto tendevano a provare la buona fede dello imputato);

=che manca la prova che Tancredi fosse l'autore della pista di esbosco;

= che la esecuzione della strada non necessitava di autorizzazione perché opera pertinenziale che non ha cagionato danni allo ambiente;

= che gli interventi realizzati ~~non~~ erano inoffensivi perché idonei a ledere i beni tutelati.

Le censure, pur molto elaborate, dell'atto di ricorso non sono meritevoli di accoglimento.

Per quanto concerne la prima deduzione, si osserva che l'art.468 cpp impone alla parte, a pena di inammissibilità, l'onere di depositare tempestivamente la lista dei testi che intende assumere, con specifica indicazione delle circostanze sulle quali devono essere interrogati, ma non anche l'onere di provvedere alla loro citazione ; pertanto, la deduzione del ricorrente sul punto è corretta.

Tuttavia la nullità della ordinanza del Tribunale per violazione dei diritti della difesa è stata sanata, a sensi dell'art.182 c.2 cpp, perché non eccepita tempestivamente dalla parte presente ( come risulta dal verbale della udienza 25 maggio 2006, cha la Corte è facoltizzata a compulsare essendo stato dedotto un vizio processuale).

Tale rilievo supera e rende inconferente l'errore di diritto del Tribunale e permetteva alla Corte di Appello di valutare la necessità

del richiesto supplemento istruttorio avendo come parametro di riferimento l'art.603 cpp.

La critica del ricorrente è irrilevante anche sotto un altro profilo.

La Corte territoriale ha considerato come accertata la circostanza che la difesa intendeva provare con testi ( che le piante sono state abbattute) <sup>si</sup> indicazione di un tecnico) e l'ha ritenuta inidonea ad escludere la responsabilità dell'imputato ; ciò in quanto costui avrebbe dovuto procedere al taglio delle piante in conformità del provvedimento autorizzatorio.

In merito alla attribuibilità all'imputato dello abusivo tracciato della strada di esbosco, la Corte di Appello ha avuto cura di esplicitare le emergenze processuali e gli argomenti dai quali ha tratto il suo ragionevole convincimento ; la motivazione è congrua ed esaustiva e, pertanto, non sindacabile in questa sede.

Sul punto, il ricorrente chiede una rinnovata ponderazione del coacervo istruttorio , alternativa a quella correttamente operata dai Giudici di merito ; l'imputato non evidenzia, a sostegno del suo assunto, prove che siano datate di una significatività tale da superare l'apparato argomentativo della sentenza e da rendere illogica o manifestamente infondata la conclusione dei Giudici di merito.

Non condividibile è l'assunto della difesa che qualifica la costruzione della strada come intervento pertinenziale ( e, come tale, non necessitante di permesso di costruire).

La nozione di pertinenza urbanistica ( differente da quella civile di cui all'art.817 cc) concerne una opera preordinata ad una oggettiva esigenza di un edificio principale , funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, non valutabile in termini di cubatura o dotata di un volume minimo ; il rapporto di durevole subordinazione

della res deve esser riferito ad una costruzione preesistente non riscontrabile nel caso in esame.

La realizzazione di una strada, sia pure in terra battuta (anche se non è annoverata tra gli interventi edilizi in senso stretto), costituisce opera di trasformazione urbanistica soggetta a permesso di costruire perché comporta un mutamento del precedente assetto del territorio che richiede una valutazione della competente autorità per la molteplicità degli interessi pubblici coinvolti.


La costruzione richiedeva anche la autorizzazione ambientale dalla quale sono esonerati solo gli interventi di minima entità che sono, pur in astratto, inidonei ad alterare o compromettere il paesaggio ; tale non è il caso in esame dal momento che la condotta per cui è processo (costruzione di una strada lunga circa mt 45) non può considerarsi di un intervento di irrilevante consistenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 13 febbraio 2008

Il Presidente



L'estensore

